CAMERA DEI DEPUTATI N. 3346-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(BUCALOSSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TOROS)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247

Seduta del 19 dicembre 1974

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e XIII (Lavoro).

I relatori Padula (per la IX Commissione) e Pezzati (per la XIII Commissione) sono stati autorizzati a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta del 22 gennaio 1975.

TESTO

DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante la proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.

TESTO

DELLE COMMISSIONI RIUNITE
IX (Lavori pubblici) e XIII (Lavoro)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, recante la proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1 del decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° novembre 1974 ».

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

« Il comune di Ancona provvede all'attuazione dei programmi straordinari di costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento nel centro storico della città di Ancona già deliberati dalla GESCAL ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dell'articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, nonché alle eventuali varianti che si rendessero necessarie in sede esecutiva.

I fondi già stanziati per tali interventi sono posti a disposizione ed accreditati al comune di Ancona.

Il Ministero dei lavori pubblici ed il Comitato per l'edilizia residenziale sono autorizzati a disporre gli stanziamenti integrativi che si rendano necessari per sopravvenuti maggiori oneri e per completare i programmi di cui al primo comma.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, conver-

tito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dall'articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, intendendosi la GESCAL sostituita dal comune di Ancona ».

Dopo l'articolo 4 del decreto-legge è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

« I limiti di impegno nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 67, lettera *a*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aumentati di lire 15 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976.

I limiti di impegno di cui al comma precedente sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni per assicurare l'integrale copertura delle spese occorrenti per il completamento dei programmi di cui al Titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché degli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o comunque fruenti di contributo statale.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1975 e 1976.

I limiti di impegno di cui al presente articolo, unitamente a quelli di cui all'articolo 19, primo ed ultimo comma, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, sono iscritti nel capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativo agli stanziamenti di cui all'articolo 67, lettera *a*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per essere destinati alle finalità di cui al secondo comma, unitamente a quelle previste dall'articolo 68, terzo comma, della stessa legge n. 865 per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».